

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 ss. del d.lgs. 36 del 2023 finalizzata all'aggiudicazione della concessione triennale di un **"somministrazione di panini freschi in chiave sostenibile"** presso le sedi della scrivente Stazione Appaltante.

CIG B6D1DE483E.

Tra
l'Istituto _____ con sede in via _____,
nella persona di _____, di seguito indicata come "Somministrante o
Amministrazione" o "Stazione Appaltante",

e
la società _____ con sede in via _____ nella persona
del legale _____, di seguito indicata come "Somministrata" o "Concessionario",
--- --- ---

PREMESSO CHE:

- a) La Somministrata è impresa interessata ad attivare un servizio di somministrazione di panini freschi in chiave sostenibile interno all'Istituto al fine di garantire, ai propri studenti, docenti, personale ATA e utenti esterni, una migliore fruizione dei locali scolastici ed un servizio in linea con i propri obiettivi di miglioramento del welfare interno e di riduzione del proprio impatto ambientale.
- b) La Somministrante possiede tutte le caratteristiche/autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi per lo svolgimento di tale servizio, essendo destinataria dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto (vedi prot. _____ del _____);
- c) La Somministrata intende affidare alla Somministrante l'espletamento del suddetto servizio alle condizioni di seguito indicate;

Art. 1 – Oggetto del servizio, allegati e premesse.

1.1) La Somministrata affida alla Somministrante, la quale accetta, l'incarico di svolgere, in favore del personale tutto e di eventuali utenti esterni (di seguito indicati come "*Utenti*"), un **"somministrazione di panini freschi in chiave sostenibile"**, finalizzato ad erogare bevande calde e fredde oltre alla somministrazione di piatti e alimenti e non (di seguito "*Alimenti*"), meglio dettagliati nell'offerta oggetto dell'aggiudicazione del bando di gara o come richiesto nel Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico prot. _____ del _____.

1.2) L'area destinata alla somministrazione di panini freschi (comprensiva di area fronte utenza e locali di servizio) viene concessa alla Somministrata dalla Somministrante, per tutta la durata del presente contratto, all'importo definito dalla Stazione Appaltante.

1.3) Sono allegati al contratto tutti i documenti di gara.

1.4.) Le premesse sono parte integrante del contratto.

Art. 2 – Consumi realizzati | incassi

2.1) Le parti concordano che ove il consumo dei prodotti forniti non risulti adeguato alla Somministrante, quest'ultima non potrà modificarli o sostituirli se non previa concessione per iscritto da parte della Somministrata.

2.2) È compito della Somministrante farne motivata richiesta.

2.3) Qualora l'esito della richiesta della Somministrante fosse negativo, la stessa potrà comunque decidere di risolvere immediatamente il presente contratto, corrispondendo alla Somministrata una penale a forfait pari a Euro 10.000,00 (diecimila,00) e impegnandosi a liberare i locali della Somministrata non prima di giorni 90 (novanta) dalla data di ricevimento della comunicazione di ritiro che dovrà essere inviata alla Somministrata mediante raccomandata A/R o via PEC. Nel caso in cui la Somministrata, per cause non imputabili alla stessa, non potesse permettere la continuazione, temporanea o permanente del servizio, nulla è dovuto da parte della Somministrata alla Somministrante.

Art. 3 – Proprietà di Arredi e Beni connessi al servizio e pulizia dell'area utilizzata per il servizio

3.1) Gli Arredi e in generale i Beni connessi al servizio di proprietà della Somministrata rimangono nella sua piena titolarità. La Somministrante ha la responsabilità della cura di arredi e beni di proprietà della Somministrata e della salubrità dei locali messi a disposizione dalla Somministrata, con l'impegno di sgomberare e ripulire giornalmente le aree utilizzate per l'esecuzione del servizio di *somministrazione di panini freschi in chiave sostenibile*.

Art. 4 – Prezzi delle consumazioni

4.1) I prezzi delle consumazioni, in ragione delle variazioni ISTAT e/o degli aumenti delle materie prime e/o dei costi connessi con la fornitura del servizio, non potranno essere aumentati dalla Somministrante se non previa autorizzazione della Somministrata e con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto all'attuazione di tali aumenti. I prezzi dell'offerta devono essere comprensivi di ogni onere a carico del gestore e dell'IVA, ovvero il prezzo praticato al pubblico, con l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera, come prescritto dal Codice. In caso di discordanza tra importo in cifre e in lettere, varrà quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

4.2) Nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale dovessero verificarsi eventuali variazioni dell'aliquota IVA applicabile per legge, i prezzi indicati subiranno una proporzionale variazione per consentire l'applicazione di tale nuova aliquota, in armonia con quanto disposto dall'art. 18 d.p.r. 633/1972 in tema di diritto di rivalsa.

Art. 5 – Inizio esecuzione del servizio.

5.1) Il contratto sarà efficace dal momento della sottoscrizione, e si chiederà alla Somministrante di procedere con l'esecuzione del servizio richiesto dalla data del / /2025, da cui decorreranno i termini di cui all'art. 12.

Art. 6 - Caratteristiche del servizio

6.1) La Somministrante dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge necessari allo svolgimento del servizio. Ogni qualsiasi variazione dovrà essere comunicata alla Somministrata che ne valuterà l'incidenza sul servizio in essere.

6.2) La Somministrante garantisce che il servizio fornito è conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di disciplina igienico-sanitaria per la somministrazione di prodotti alimentari e che presso la propria impresa trova applicazione il Sistema di Autocontrollo denominato HACCP. La Somministrante garantisce altresì di rispettare la vigente normativa sia con riferimento alle specifiche dei prodotti di cui si riforniscono e della loro conservazione, nonché in relazione agli obblighi inerenti al proprio personale in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia sanitaria.

6.3) La Somministrata s'impegna dal canto suo ad informare il suddetto personale circa i rischi specifici esistenti nei propri locali aziendali ove lo stesso è destinato ad operare e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo quanto stabilito dalla legge.

6.4) Al fine di garantire un servizio sempre efficiente, il personale della Somministrante avrà accesso alla zona adibita al servizio di somministrazione panini freschi agli orari di attività della Somministrata. Al medesimo fine la Somministrata s'impegna a segnalare tempestivamente alla Somministrante ogni problematica che dovesse presentarsi relativamente al servizio.

6.5) Per garantire la sicurezza all'interno dei locali della Somministrata, la Somministrante fornirà i nominativi del personale che avrà accesso alla zona adibita al servizio di somministrazione panini freschi e gli stessi si registreranno ogni qual volta entreranno in azienda. Qualsiasi variazione di personale dovrà essere preventivamente comunicata alla Somministrata.

6.6) La Somministrata comunicherà per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC alla Somministrante ogni mutamento di sede e/o ragione sociale al fine di consentire l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

6.7) La Somministrante a sua volta s'impegna a comunicare alla Somministrata, per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, ogni mutamento di sede, ragione sociale e/o variazioni societarie di qualsiasi natura, al fine di consentire alle parti coinvolte di verificare i requisiti del nuovo soggetto economico. In tutti i suddetti casi di variazioni societarie, ad esclusione della variazione di sede della Somministrante, in via preventiva e nel rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente accordo, la Somministrata avrà facoltà di interrompere il contratto in corso con la Somministrante senza nessun onere o penale a carico della Somministrata stessa. Sarà altresì facoltà della Somministrata, proseguire il contratto con la Somministrante anche in seguito a cambi di proprietà, fusioni, acquisizioni, o a qualsiasi altra modifica societaria. In caso contrario, la Somministrata potrà proporre un altro operatore per sostituire la Somministrante.

6.8) Predisposizione su bancone/espositori dell'*area ristoro green*, area ad alta visibilità e potenzialità di vendita, con alimenti e prodotti di qualità indicati nella documentazione di gara.

Art. 7 - Obblighi della Somministrante

7.1) La Somministrante si obbliga:

a) a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la quotidiana pulizia tale da assicurare un'ottimale condizione igienica e l'igiene delle apparecchiature e degli arredi utilizzati, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, nonché a garantire la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n.852/04 (le cui sanzioni sono ora previste dal D.Lgs.6/11/07 n.193). Tutti i materiali detersivi e disinfettanti utilizzati per garantire un'ottimale condizione igienica dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. I prodotti da utilizzarsi dovranno essere scelti tra quelli regolarmente in commercio (conformi alle normative di prodotto previste al

momento dell'immissione sul mercato) ed essere tali da garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e dell'ambiente;

b) a dotarsi dei contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata, che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati periodicamente. Lo sgombero, smaltimento dei rifiuti, accuratamente differenziati, e relative spese sono a carico della Somministrante;

c) alla sostituzione di prodotti o alimenti eventualmente non idonei, con spese a carico della Somministrante nel più breve tempo possibile e comunque, in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente alla Stazione Appaltante. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso la Somministrante è l'unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti;

d) alla sostituzione quotidiana dei prodotti freschi.

Art. 8 - Costi per le misure di sicurezza

8.1) Il Concessionario ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

8.2) In caso di infortuni, il Concessionario si assumerà la più ampia responsabilità, sia civile, che penale, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito, nei modi indicati agli articoli successivi.

8.3) Sono, pertanto, a carico del Concessionario gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività.

8.4) A tal proposito, il Concessionario provvederà attuando le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

8.5) Il personale del Concessionario potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale.

Art. 9 - Responsabilità civile e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

9.1) Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del d. lgs. n. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

9.2) Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

9.3) Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

9.4) A tal fine il Concessionario ha prodotto idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e R.C. professionale, con scadenza _____ rilasciata dal _____ ed avente n. _____. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto potrà essere risolto di diritto.

9.5) Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito da parte dell'Amministrazione.

9.6) Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

9.7) Il Concessionario sarà esonerato da ogni responsabilità per valori e/o oggetti lasciati incustoditi nelle aree ad essa affidate e dovrà:

a. ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

b. attuare, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

c. rispettare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ex D.LGS. n. 81/2008, di cui all'articolo precedente.

9.8) I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche nel caso in cui quest'ultima non sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse.

9.9) L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

9.10) L'Amministrazione, per quanto sopra, deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e/o danni subiti da operai e/o beni dell'acquirente, o subiti dai beni e/o dipendenti dell'Amministrazione, nonché subiti da terzi ed ai relativi beni, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

9.11) L'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per la mancata osservanza, da parte del legale rappresentante dell'impresa, delle disposizioni vigenti in materia tributaria e di disciplina del lavoro, nonché delle disposizioni concernenti la tenuta dei registri obbligatori.

9.12) Eventuali inadempienze che dovessero recare danno all'Amministrazione, a fronte di obblighi derivanti dalla stipula della successiva concessione, costituiranno oggetto di rivalsa nei confronti dell'Impresa.

Art. 10 - Inadempimenti contrattuali della Somministrata

10.1) Costituiranno inadempimenti legittimanti l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e la richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte della Somministrante le seguenti violazioni contrattuali:

- a) La violazione del divieto di sub-appalto cui all'art. 16 del presente documento, anche se compiuta indirettamente da un soggetto terzo di cui la Somministrata si fa garante;
- b) Il non autorizzato distacco dagli allacciamenti, da parte della Somministrata;

Art. 11 - Inadempimenti contrattuali della Somministrante e penali

11.1) Sarà da considerarsi causa di sospensione del presente contratto ed eventuale riformulazione o risoluzione al manifestarsi della violazione ripetuta, comprovata da almeno tre richiami scritti della Stazione Appaltante, degli obblighi di cui all'art. 7, 8 e 9, senza nulla doversi alla Somministrante.

11.2) Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla Somministrante, il servizio non avvenga nel rispetto di quanto stabilito, la Somministrata applicherà le penali di seguito specificate:

- 1. € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di cui all'art. 12, ultimo comma, nell'installazione ad inizio del servizio o nell'asportazione del servizio di somministrazione di panini freschi al termine della concessione in oggetto;
- 2. € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato;
- 3. € 200,00 per ogni altro inadempimento contrattuale non espressamente previsto, ivi compresa la mancata attuazione dell'offerta tecnica (fatta salva la risoluzione contrattuale in caso di perdurante esecuzione).

11.3) L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione alla quale la Somministrante avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC. Nel caso le controdeduzioni non siano accolte dalla Somministrata ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, il provvedimento è considerato definitivo. La Somministrante dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate;

11.4) In ogni caso, la Somministrata si riserva di risolvere il contratto qualora la Somministrante, appositamente diffidata, persista nell'inadempimento anche dopo le contestazioni, fatta salva la possibilità di richiedere la risarcibilità di eventuali maggiori danni ex art. 1382 c.c.

Art. 12 – Durata, recesso ed inizio esecuzione del contratto

12.1) Il presente contratto di somministrazione ha durata anni cinque (5), ad avere inizio dalla data di inizio esecuzione del servizio, salva disdetta da parte di uno dei contraenti con mesi sei di preavviso.

12.2) L'Amministrazione ha diritto a recedere secondo le norme del Codice, inoltre nei seguenti casi:

- a) in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi;
- b) per giusta causa: qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal Codice.
- c) nei casi di cui al IV comma dell'art. 190 del Codice, l'indennizzo dovuto alla Somministrante sarà pari al 3% del valore della concessione.

12.3) In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Stazione Appaltante potrà recedere in tutto in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC. Nell'ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

12.4) È facoltà del Concessionario recedere dal contratto prima della sua scadenza, solo per giusta causa o giustificato motivo, dandone preavviso con almeno centoventi (120 giorni) di anticipo.

12.5) Il contratto avrà esecuzione a partire dalla data del / / 2025.

Art. 13 – Proroga tecnica

13.1) La Somministrata potrà procedere alla proroga tecnica del presente contratto per non oltre il periodo indicato nel disciplinare di gara, e comunque non oltre la data di stipula del nuovo contratto, a seguito del quale l'atto si intenderà automaticamente risolto.

Art. 14 - Responsabilità ed assicurazioni

14.1) La Somministrante accetta di sollevare e ritenere indenne la Somministrata da ogni responsabilità e/o richiesta risarcitoria che dovesse essere invocata contro quest'ultima in relazione a danni prodotti dall'esecuzione del servizio e dai prodotti venduti nei confronti degli Utenti, di terzi in genere o di beni di proprietà dei già menzionati. A copertura dei suddetti rischi, oltre che del rischio di incendio, la Somministrante s'impegna a stipulare una polizza assicurativa con una Compagnia di comprovata solidità per tutta la durata del contratto e di inviarne tempestivamente copia alla Somministrata.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

15.1) È fatto divieto alla Somministrata di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

15.2) È fatto, altresì, divieto alla Somministrata di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Somministrata ai suddetti obblighi, la Somministrante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

15.3) Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 - Sub-appalto e vicende soggettive dell'esecutore del contratto

16.1) Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

16.2) Non consentito al gestore dei servizi di ristoro il subappalto o il sub-affidamento del servizio nemmeno in forma parziale, pena la risoluzione contrattuale in responsabilità del Concessionario.

16.3) In caso di trasformazione sociale, cessione d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione potrà proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purché rispetti i requisiti richiesti.

Art. 17 - Spese inerenti all'atto

17.1) Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del Concessionario, compresa l'imposta di registro eventualmente dovuta in caso d'uso e spese ANAC della Stazione Appaltante per la procedura di gara.

Art. 18 – Garanzia definitiva.

18.1) Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, per l'intera durata contrattuale, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, o della misura inferiore ai sensi dell'art. 53 del Codice, a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa (es. per effetto dell'applicazione di penali), il Concessionario dovrà provvedere all'immediato reintegro della stessa, dandone immediata comunicazione per posta elettronica certificata alla Stazione Appaltante.

Art. 19 - Norme applicabili

19.1) Per lo svolgimento del servizio vengono applicate le seguenti norme:

- R.D. 2440/1923 (disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato);
- R.D. 827/1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- R.D. 262/1942 (codice civile);
- D.Lgs. 231/2002 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
- D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice degli appalti pubblici);

- L. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie);
- D.L. 95/2012 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica);
- D.M. 181/2014 (capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza);
- D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);
- D.lgs. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici);
- ogni altra norma di legge/regolamento applicabile.

Art. 20 - Responsabile del Procedimento

20.1) Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott./la dott.ssa _____.

Art. 21 - Domicilio legale

21.1) Il Concessionario elegge domicilio legale a _____, pec: _____, ove potranno essere legittimamente notificati tutti gli atti inerenti al presente contratto.

21.2) Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato o dell'indirizzo PEC.

21.3) In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

21.4) L'Amministrazione elegge domicilio presso la propria sede legale, in Via _____, pec: _____@pec.istruzione.it.

Art. 22 - Foro esclusivamente competente

22.1) Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e ad ogni altra vicenda giuridica relativa al presente accordo, le parti stabiliscono specificamente la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro nella provincia dove ha la sede la Somministrata.

Luogo e data: _____.

La Somministrante

La Somministrata

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

La Somministrante

La Somministrata
